



## Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata

(art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA; RS 961.01])

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso:

### Decisione

del *5 aprile 2023*

Tariffa sottoposta da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA,  
St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale

Con lettere del 12 dicembre 2022 e del 12 gennaio 2023, Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea ha presentato nel settore dei rischi della previdenza professionale una modifica della tariffa collettiva (adeguamento della tariffa di rischio per l'assicurazione in caso di invalidità e di decesso, della tariffa dei costi e della tariffa di risparmio nella previdenza professionale dal 1° gennaio 2024 [KT24]).

La modifica concerne adeguamenti delle aliquote di conversione, della tariffa di rischio e della tariffa dei costi. Nella tariffa di rischio vengono aggiornati il tasso d'interesse e le basi tecniche. Il metodo di applicazione della tariffazione empirica viene adeguato. Le aliquote di conversione vengono abbassate.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 5 aprile 2023 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati dal 1° gennaio 2024 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

*Rimedi giuridici*

La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

8 maggio 2023

Autorità federale di vigilanza  
sui mercati finanziari FINMA